Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 19 ottobre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 19 settembre 1972, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Harumi Takeuchi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Giappone a Roma.

(10961)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1972, n. 603.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, con il quale è stato costituito l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che abolisce il monopolio della coltivazione, della importazione e della vendita dei tabacchi greggi di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907;

Considerato che per effetto di detta disposizione è venuta a cessare la principale fonte di finanziamento dell'istituto costituita dai contributi a carico delle concessioni speciali prevista dall'art. 3 dello statuto approvato con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Vista la legge 3 febbraio 1971, n. 30, con la quale è stato concesso all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi un contributo straordinario per l'anno finanziario 1971;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'istituto anche per l'anno finanziario 1972 i mezzi finanziari occorrenti per il suo funzionamento fino a quando non si sarà provveduto legislativamente alla sua ristrutturazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, è concesso un contributo straordinario di 550 milioni di lire per l'anno finanziario 1972.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972.

Al maggiore fabbisogno di lire 550 milioni sul citato capitolo 211 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1972.

I fondi eventualmente non utilizzati al momento dell'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dell'istituto affluiranno al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata della suddetta amministrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 121 — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Costituzione della riserva naturale orientata « Valle dell'Orfento II », in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1972, n. 11, circa la competenza dello Stato in materia di protezione della natura;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste e dei territori, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di una apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 ottobre 1971, n. 266, con il quale è stata costituita la riserva naturale orientata « Valle dell'Orfento », sita nel complesso demaniale della Maiella, in provincia di Pescara, comune di Caramanico, pari ad una superficie di ha. 1920;

Considerato che si rende opportuno conferire alla zona protetta un assetto più uniforme e completo, da un punto di vista geomorfologico;

Accertato che:

la zona situata sul lato nord-ovest del complesso demaniale della Maiella, di cui costituisce l'estrema appendice meridionale, viene a formare un unico corpo, uniforme e più rispondente territorialmente, da un punto di vista geomorfologico, con la confinante « riserva naturale » sopracitata;

che tale zona, di complessivi ha. 320 circa, ubicata a quota media di m. 600 s.l.m. è compresa in parte nel foglio n. 147 III-NO (Caramanico) ed in parte nel foglio n. 147 IV-SO (S. Valentino) della tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000, secondo la limitazione rappresentata nella suddetta carta planimetrica;

Tenuto presente che a seguito di indagini territoriali delle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Prog. 80) la zona suddetta, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Vista la proposta a suo tempo formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio della Valle dell'Orfento, entro i limiti indicati nelle premesse, situato nel complesso demaniale della Maiella, in provincia di Pescara, comune di Caramanico, esattamente individuato nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituito in riserva naturale orientata, denominata « Valle dell'Orfento II ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza, nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

DAI FOGLI 147 IV° S.O.-III° N O DELL' I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. DELLA MAIELLA
R.N.O. VALLE DELL'ORFENTO II°
LA FONTE D'ACERO
Cle Bianco
845
V. S. BARTOLOMEO
852
Cle S. Jorio
Cse Valli
781
F.so dei Valli
C. FONTE ROBERTO
810
DECONTRA
ORFENTO
Vivaio
Terme
600
631
S.CROCE
678
LE MACCHIE
F.so Margano
CARAMANICO
777
828
S. NICOLAO
C.Mancini
Cle Alto
808
FORTA
Comune di Caramanico
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI RISERVA
LIMITE DI FORESTA
RISERVA GIÀ COSTITUITA
M.del Fratino
626
La Canale
703
F.so della Salsa
F.so Salsa
636
S.VITTORINO
661
C.Crivelli
F.so Calandrelle
417
18
19
20
421
4871
70
69
68
67
4866

(11362)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1972.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1973.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1973 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste L. 351.000.000
Spese previste » 351.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 178

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1973

Numero dell'anno finanziario 1972	Numero dell'anno finanziario 1973	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1973
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	(a) 2.000.000 (+)	17.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	127.000.000	(a) 13.000.000 (+)	140.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	»	13.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	10.000.000	(a) 2.000.000 (+)	12.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	2.000.000	»	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			152.500.000	15.000.000 (+)	167.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	7.000.000	(a) 3.000.000 (+)	10.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	120.000.000	»	120.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	26.500.000	(b) 10.000.000 (+)	36.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			26.500.000	10.000.000 (+)	36.500.000

(a) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.
(b) Aumento proposto per maggiore fabbisogno in relazione alle esigenze della gestione.

Numero dell'anno finanziario 1972	Numero dell'anno finanziario 1973	ARTICOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1973
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi . . .	15.000.000	2.000.000 (+)	17.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti . .	152.500.000	15.000.000 (+)	167.500.000
		Categoria III. — Redditi	7.000.000	3.000.000 (+)	10.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese . .	120.000.000	»	120.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili .	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I .	294.500.000	20.000.000 (+)	314.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva .	26.500.000	10.000.000 (+)	36.500.000
		Totale del Titolo II . . .	26.500.000	10.000.000 (+)	36.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	294.500.000	20.000.000 (+)	314.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE . .	26.500.000	10.000.000 (+)	36.500.000
			321.000.000	30.000.000 (+)	351.000.000

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1973

Numero dell'anno finanziario 1972	Numero dell'anno finanziario 1973	ARTICOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1973
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria . . .	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato .	200.000.000	(a) 30.000.000 (+)	230.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	120.000.000	»	120.000.000
			120.500.000	»	120.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Numero dell'anno finanziario 1972	Numero dell'anno finanziario 1973	ARTICOLI DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1972	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1973
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	200.000.000	30.000.000 (+)	230.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	120.500.000	»	120.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I	321.000.000	30.000.000 (+)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	321.000.000	30.000.000 (+)	351.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			321.000.000	30.000.000 (+)	351.000.000

(11415)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 14 luglio 1971 con il quale, a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è stato costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1972 con la quale il dott. Vito Massari ha rassegnato le dimissioni da membro del succitato comitato in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Vista la nota n. 861 del 4 aprile 1972 con la quale la Federazione lavoratori aziende elettriche italiane ha designato il rag. Salvatore Greco in sostituzione del summenzionato membro dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Salvatore Greco è nominato membro del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del dott. Vito Massari, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11335)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971 con il quale si è proceduto alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Terni, ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la lettera con la quale il sig. Giuseppe Forgia, membro supplente del predetto collegio sindacale designato dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 0006926 in data 16 marzo 1972 con la quale il consiglio centrale della succitata Federazione nazionale ha designato, il sig. Attilio Sbarra, in sostituzione del sig. Giuseppe Forgia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Attilio Sbarra è nominato sindaco supplente presso il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Terni, su designazione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed in sostituzione del sig. Giuseppe Forgia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11331)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciale di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1972 con il quale si è proceduto alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia, ai sensi dell'art. 22 della legge sopramenzionata;

Vista la nota n. 0010353 del 3 maggio 1972 con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato l'elezione da parte dell'assemblea generale dei delegati della predetta cassa mutua provinciale del dott. Virgilio Campobasso quale sindaco effettivo in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio, in sostituzione del signor Dino Mancini decaduto dall'incarico a seguito di cancellazione dagli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali operata dalla locale commissione elenchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Virgilio Campobasso è nominato sindaco effettivo presso il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(11332)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Sostituzione di alcuni componenti il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioini italiane;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, relativo alla composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana avv. Rinaldo Chidichimo, nonchè del rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana avv. Antonio Pedinelli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Kronn ed il dott. Gianfranco Borsari sono nominati membri del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, in rappresentanza rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione dell'avv. Rinaldo Chidichimo e dell'avvocato Antonio Pedinelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(11474)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Autorizzazione alla società « Royal Italia Società in accomandita semplice accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Royal Italia, società in accomandita semplice, accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Royal Italia, società in accomandita semplice, accomandatario Antonio De Santis », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(11361)

DECRETO PREFETTIZIO 6 ottobre 1972.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 209/Gab. dell'8 febbraio 1971 con il quale, nel costituire il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-73, si nominavano membri dello stesso il dott. Furio Fazzioli in qualità di direttore sanitario dell'ospedale civile di Rieti ed il dottor Venceslao De Marco in qualità di rappresentante dell'I.N.A.M.;

Vista la nota n. 1546 in data 29 settembre 1972 dell'ufficio del medico provinciale di Rieti con la quale si comunica che in sostituzione del dott. Furio Fazzioli è stato nominato direttore sanitario dell'ospedale civile di Rieti il prof. Mario Guarino ed in sostituzione del dott. Venceslao De Marco è stato designato, dal direttore della sede provinciale, quale rappresentante dell'I.N.A.M. il dott. Giovanni Casula;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Mario Guarino, in qualità di direttore sanitario dell'ospedale civile di Rieti, ed il dott. Giovanni Casula, in qualità di rappresentante dell'I.N.A.M., sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità di Rieti in sostituzione rispettivamente del dott. Furio Fazzioli e del dott. Venceslao De Marco.

Rieti, addì 6 ottobre 1972

Il prefetto: GIAGU

(11416)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 ottobre 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Pavia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Pavia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Francesco Mognaschi.

Come è noto il consiglio comunale fu travagliato da una permanente e profonda crisi interna e si dimostrò incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

In data 6 corrente sono scaduti i tre mesi entro cui, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, deve procedersi alla rinnovazione del disciolto consiglio.

Nel frattempo però sono stati indetti i comizi elettorali per le amministrazioni provinciali e comunali i cui consigli sono scaduti per compiuto quinquennio e si è ritenuta l'opportunità che anche la rinnovazione degli organi ordinari del Consiglio in questione avvenga nella stessa tornata elettorale.

D'altro canto, attesa la necessità che la trattazione e la soluzione di problemi fondamentali per la vita dell'ente nonché di altri obblighi di leggi non possa essere differita o sospesa senza grave pregiudizio per gli interessi dell'ente stesso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e in tal senso si provvede con decreto di pari numero in data odierna.

Pavia, addì 6 ottobre 1972

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 26 luglio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pavia ed è stato nominato commissario straordinario il vice prefetto dott. Francesco Mognaschi;

Considerata la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Pavia affidata al vice prefetto dott. Francesco Mognaschi è prorogata ai sensi di legge, per i motivi indicati nella relazione allegata al presente decreto.

Pavia, addì 6 ottobre 1972

Il prefetto: BENIGNI

(11485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1972, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 139, è stato respinto — su conforme parere del Consiglio di Stato — il ricorso straordinario in data 28 ottobre 1970, proposto dalla dott.ssa Maria Teresa Jeni, capo sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva della Regione siciliana, per ottenere l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1970, con il quale la ricorrente veniva esclusa dal concorso per titoli ed esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto 10 giugno 1969.

(11434)

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 agosto 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
registro n. 29 Difesa, foglio n. 346

E' revocata la seguente decorazione al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

Croce

Piasco Damiano, nato il 26 novembre 1901 a San Damiano Macra (Cuneo) — La Croce al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana con decreto presidenziale 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1971, registro n. 47 Difesa, foglio n. 388 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1972, disposizione 2ª, pag. 106, è revocata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme, con decreto presidenziale del 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa Esercito, foglio n. 30 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale Esercito Anno 1966, dispensa 34ª, pag. 5061, era stata già concessa la medaglia di bronzo al valor militare « alla memoria ».

(11479)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1621/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	per l'industria dell'amido	1,838
	altra che per l'industria dell'amido	6,198
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,625
10.02	Segala	5,660
10.03	Orzo	5,098
10.04	Avena	4,745
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,378
	altra che per l'industria dell'amido	4,533
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,010
	Riso semigreggio a grani lunghi	12,979
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	13,550
	Riso lavorato a grani lunghi	22,007
10.06 C	Rotture di riso:	
	industria dell'amido .	0,580
	altra che per l'industria dell'amido	4,780
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,825
11.01 B	Farina di segala	8,964
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,143
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,825

(11281)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 1622/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	5,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	36,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle voci 18.06 B, 21.07 C o 19.08 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1259/72	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00

(11284)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gennaro De Iorio, nato a Minturno (Latina) il 16 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(11506)

Il dott. Leandro Messora, nato a Reggiolo (Reggio Emilia) il 10 maggio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 23 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(11507)

Il dott Liberato Marro, nato a Roma il 3 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(11508)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1972, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 bennaio 1945, n. 51.

(11531)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1972, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppleetivo di L. 59.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11532)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1972, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 20.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 17 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,72	582,72	582,80	581,72	582,70	582,72	582,70	582,72	582,72	582,70
Dollaro canadese	593,45	593,45	593,60	593,45	593,75	593,45	593,35	593,45	593,45	593,45
Franco svizzero	153,44	153,44	153,45	153,44	153,45	153,42	153,44	153,44	153,44	153,43
Corona danese	84,40	84,40	84,44	84,40	84,30	84,40	84,355	84,40	84,40	84,40
Corona norvegese	88,65	88,65	88,70	88,65	88,60	88,65	88,61	88,65	88,65	88,65
Corona svedese	122,56	122,56	122,55	122,56	122,80	122,55	122,545	122,56	122,56	122,65
Fiorino olandese	179,55	179,55	179,60	179,55	179,75	179,58	179,55	179,55	179,55	179,55
Franco belga	13,1955	13,195	13,22	13,1955	13,20	13,19	13,192	13,1955	13,19	13,19
Franco francese	116,11	116,11	116,1850	116,11	116,15	116,10	116,105	116,11	116,11	116,10
Lira sterlina	1403 —	1403 —	1403,25	1403 —	1402,50	1403 —	1403 —	1403 —	1403 —	1403 —
Marco germanico	181,57	181,57	181,70	181,57	181,50	181,55	181,535	181,57	181,57	181,56
Scellino austriaco	25,1175	25,1175	25,1150	25,1175	25,15	25,12	25,11	25,1175	25,11	25,10
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,65	21,64	21,69	21,65	21,635	21,64	21,64	21,64
Peseta spagnola	9,1770	9,177	9,1750	9,1770	9,16	9,17	9,177	9,1770	9,17	9,17
Yen giapponese	1,9380	1,938	1,9375	1,9380	1,93	1,93	1,9358	1,9380	1,93	1,93

Media dei titoli del 17 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,40
» 5 % (Ricostruzione)	94,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,525
» 5 % (Città di Trieste)	94,10
» 5 % (Beni esteri)	93,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1972

Dollaro USA	582,71
Dollaro canadese	593,40
Franco svizzero	153,44
Corona danese	84,377
Corona norvegese	88,63
Corona svedese	122,552
Fiorino olandese	179,55
Franco belga	13,194
Franco francese	116,107
Lira sterlina	1403 —
Marco germanico	181,552
Scellino austriaco	25,114
Escudo portoghese	21,637
Peseta spagnola	9,177
Yen giapponese	1,937

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sm..rrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	25.899	Sammarone Lina-Maria di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Giuliopoli frazione Rosello (Chieti). *Annotazione*: L'usufrutto spetta a Sammarone Antonio fu Croce, domiciliato a Giuliopoli, frazione di Rosello (Chieti)	5.600

Roma, addì 4 ottobre 1972

(11460)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Bologna entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Bologna con lettera raccomandata e con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Registro n. 50, foglio n. 292

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e un'aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Scenografia

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale.

Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola e scelto dalla commissione.

Nel colloquio il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scenografia nei corsi dell'Accademia.

(11437)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto (ora coadiutore) in prova.

Nel supplemento straordinario al n. 10 del 1972 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 2 ottobre 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1972, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 82, che approva la graduatoria del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto (ora coadiutore) in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 agosto 1970.

(11393)

Avviso di rettifica

Il secondo comma dell'art. 9 del bando di concorso, per esami, ad un posto di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale sanitario della Zecca, indetto con decreto *ministeriale 24 giugno 1972 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1972, è sostituito dal seguente: « Le prove scritte avranno luogo alle ore 8 dei giorni 23 e 24 novembre 1972, in Roma, palazzo della Zecca, via Principe Umberto, 4 ».

(11535)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini del bando di concorso per titoli per la nomina di duecentotrenta sottotenenti di complemento del C.E.M.M.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 6 Difesa, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972, con cui è stato indetto il concorso per titoli per la nomina di centoventi sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento, cinquanta sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento, venti sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi macchine di complemento, quaranta sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento;

Considerato che, per consentire maggiore affluenza di partecipanti al concorso suindicato, si ritiene opportuno procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la piena validità delle domande in precedenza inoltrate, è fissato un nuovo termine della durata di giorni trenta per presentare domanda di partecipazione al concorso indicato nelle premesse. Detto termine inizierà a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 62

(11348)

Riapertura dei termini del bando di concorso per titoli per la nomina di sessanta tenenti di complemento del C.E.M.M.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 6 Difesa, foglio n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972, con cui è stato indetto il concorso per titoli per la nomina di trenta tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici di complemento, quindici tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi tecnici di complemento, cinque tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi macchine di complemento, dieci tenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili di complemento;

Considerato che, per consentire maggiore affluenza di partecipanti al concorso suindicato, si ritiene opportuno procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la piena validità delle domande in precedenza inoltrate, è fissato un nuovo termine della durata di giorni trenta per presentare domanda di partecipazione al concorso indicato nelle premesse. Detto termine inizierà a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 61

(11349)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 maggio 1972.

Modifica al regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento di data 19 maggio 1972, n. 3085;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 28 e l'art. 104 del regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia di Trento in Pergine deliberato dall'allora rettorato in data 26 novembre 1932 ed approvato dal Ministero dell'interno in data 28 gennaio 1935, ai sensi degli articoli 5 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e 7 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 28 (secondo comma):

« Per il servizio di guardia verrà predisposta una camera da destinare all'uso personale del medico di turno; vi sarà un'altra camera comune Ufficio del medico di guardia per l'espletamento di tutte le funzioni richieste dal servizio di guardia (accettazione e licenziamento degli ammalati; eventuali comunicazioni ai parenti dei ricoverati, ecc.) ».

Art. 104:

« Il medico di guardia ed il cappellano consumano i pasti normali in ospedale, in locale all'uopo destinato, verso pagamento del prezzo che verrà fissato con proprio provvedimento dalla giunta provinciale, la quale potrà in ogni tempo apportarvi delle modificazioni.

Il pagamento dei pasti consumati in ospedale dovrà avvenire periodicamente a fine di ogni mese direttamente alla provincia a mezzo tesoriere provinciale, in base a specifiche dello incaricato dei servizi economali ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 maggio 1972

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Registro n. 20, *foglio n.* 18

(11321)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante concorso pubblico alla qualifica di consigliere-ricercatore aggregato della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3096-1/36-I. Pers. di data 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere-ricercatore aggregato della carriera direttiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi sono costituite da due prove scritte, da una prova pratica e una prova orale.

Art. 2.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) generalità sulla microbiologia con particolare riguardo alla diagnostica delle malattie infettive ed agli esami batteriologici degli alimenti;

2) igiene dell'acqua e del suolo; inquinamento ecologico; alimenti; malattie infettive e parassitarie.

Art. 3.

La prova pratica consiste in tre analisi di laboratorio sulle seguenti materie:

1) riconoscimento di terreni di coltura; semine di materiali patologici; allestimento di preparati microbiologici e parassitologici e loro riconoscimento microscopico;

2) dosaggio della azotemia, glicemia e colesterolemia con metodo colorimetrico. Ricerche enzimatiche mediche con apparecchiatura automatica;

3) conteggio dei globuli bianchi e rossi. Colorazione di uno striscio di sangue periferico.

Art. 4.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte e della prova pratica;

2) legislazione sanitaria;

3) nozioni sull'ordinamento dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 26 maggio 1972

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 188

(11322)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.